

# LAVORO E PREVIDENZA

*La Consulta salva la ridotta rivalutazione e consente il prelievo per un periodo limitato*

## Pensioni d'oro, ticket a tempo

*Legittimo il taglio sugli importi alti, ma solo per tre anni*

DI DANIELE CIRIOLI

**È** legittimo «tassare» le pensioni, ma per non più di tre anni (l'orizzonte temporale del bilancio di previsione dello stato). È legittima, infatti, sia la ridotta rivalutazione delle pensioni per il triennio 2019/2021 (la c.d. misura di «raffreddamento della perequazione», che colpisce chi ha una pensione lordo annua sopra 20 mila euro), sia il ticket sulle pensioni sopra i 100 mila euro annui lordi (c.d. «contributo di solidarietà»), ma per lo stesso triennio 2019/2021 e non fino al 2023 come previsto dalla legge Bilancio 2019 che ha introdotto entrambe le misure di taglio delle pensioni. Lo rende noto un comunicato della corte costituzionale che, ieri, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure per il contenimento della spesa previdenziale previste dalla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2019). La sentenza verrà depositata nelle prossime settimane.

**Ok alla rivalutazione leggera.** La prima misura concerne la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni per il triennio 2019/2021 («raffreddamento della perequazione»). Dal 1° gennaio 2019, si ricorda,

sarebbero dovute tornare operative le originali regole di perequazione fissate dal Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), più volte modificate, specie negli anni di crisi, al fine di ridurre la spesa pubblica. I criteri originali, dall'anno 2001, prevedono questi aumenti: 100% dell'Istat per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 90% per quelle fra tre e cinque volte; 75% per quelle superiori a cinque volte. A eccezione dell'anno 2008 (quando non ci fu perequazione per le pensioni superiori a otto volte il minimo), il criterio è rimasto valido fino all'anno 2011. Poi è stato sempre derogato e sempre in pejus per i pensionati, peraltro con un «trucchetto», che sarebbe dovuto venir meno dal 1° gennaio 2019, per cui l'adeguamento è riconosciuto per «tutta» la pensione o le pensioni percepite dal pensionato, mentre il criterio ordinario prevede l'adeguamento per «scaglioni» e fasce d'importo. La legge Bilancio 2019, invece, per il triennio 2019/2021 ha previsto questa perequazione: 100% dell'Istat per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 97% per quelle fra tre e quattro volte; 77% per quelle fra quattro a cinque volte; 52% per quelle fra cinque e sei volte; 47% per quelle fra sei e otto volte; 45% per quelle fra otto e nove volte; 40% per quelle superiori a nove volte. In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa

della corte costituzionale fa sapere che tale taglio è stato ritenuto legittimo, in quanto ragionevole e proporzionato.

**Ok al ticket pensioni d'oro.** Molto più penalizzante per i pensionati è la seconda misura: decurtazione percentuale tra il 15 e il 40%, per fasce d'importo e la durata di cinque anni, dal 2019 al 2023, delle pensioni oltre 100 mila euro lordi annui («contributo solidarietà» o «ticket pensioni d'oro»). Il taglio colpisce solo le pensioni erogate dall'Inps, con eccezione di quelle d'invalidità, ai superstiti, a favore di vittime del dovere di quelle liquidate dalle casse professionali, purché erogate con il criterio «retributivo». In relazione a questa misura, l'ufficio stampa della corte costituzionale fa sapere che è stata ritenuta legittima ma non per la durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello stato. Pertanto il ticket resterà operativo fino a tutto il 2021.

— © Riproduzione riservata —

### Legittimo tassare le pensioni

- È legittima la ridotta rivalutazione delle pensioni per il triennio 2019/2021 (è penalizzato chi ha una pensione lordo annua sopra 20mila euro)
- È legittimo il ticket sulle pensioni sopra i 100 mila euro annui lordi, ma soltanto per lo stesso triennio 2019/2021 (non fino al 2023, come previsto dalla legge)



Peso: 41%